

AZIENDA USL UMBRIA n. 1  
Registrazione contratti  
N. ...215... del 29/12/2016



**ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUIES D. LVO N. 502/92  
ANNO 2016 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA E DI  
CHIRURGIA AMBULATORIALE TRANSITATE DAL REGIME DI  
DEGENZA**

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 29 del mese di dicembre

nella sede dell'Azienda USL Umbria n.1 di Perugia, via Guerra n. 21,

tra

Il Dott. Andrea Casciari, nato a Perugia (PG) il 04/05/1962, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse della Azienda USL Umbria n. 1, cod. fisc. e Partita Iva 03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

e

la Dr.ssa Maria Rita Mantovani - cod. fiscale: MNTMRT48C54G478F - nata a Perugia il 14/03/1948 e residente a Perugia via Berardi n. 2, in qualità di Legale rappresentante della Casa di Cura Privata PORTA SOLE con sede in Perugia - P.zza Michelotti n. 4 - Domicilio Fiscale in Perugia P.zza Michelotti n. 4 - Partita Iva 00455310540, di seguito nel presente atto chiamata semplicemente Casa di Cura

**PREMESSO CHE**

- Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto Legislativo 502/92 ai fini dell'erogazione delle prestazioni ospedaliere la U.S.L. si deve avvalere dei propri presidi, delle Aziende di cui all' art. 4 D. L.vo 502/92 e delle istituzioni sanitarie private accreditate.
- In forza dell'art. 6 - comma 6 - della Legge 724/94, erano stati provvisoriamente accreditati i soggetti convenzionati alla data del 01/01/1993 purché avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe



predeterminate dalla Regione.

- Con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 1997 n. 37 sono stati definiti i requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.
- Con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 10400 del 23.12.2013 la Casa di Cura è stata accreditata per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale per specifiche discipline.

#### CONSTATATO CHE

- La Regione Umbria ha approvato, con DGR. n. 1132 del 3 ottobre 2016, gli indirizzi ed i criteri per la stipula, per l'anno 2016, degli accordi contrattuali tra le Aziende USL e gli erogatori di prestazioni sia pubblici che privati che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale definendo, tra l'altro, i relativi tetti di spesa in applicazione dell'art. 15 comma 14 della Legge n. 135/2012 e dell'art 9 quater comma 7 della legge n. 125/2015;
- La L.R. n. 11 / 2015 "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali", all'art. 92, prevede l'introduzione di sistemi di remunerazione corrisposta a fronte di risultati contrattualmente definiti tra le Aziende Sanitarie della Regione e/o strutture private accreditate, al fine di introdurre meccanismi di correzione del sistema di remunerazione a tariffa.
- E' stato acquisito il D.U.R.C.



#### CONVENGONO

La seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria n. 1 e la Casa di Cura per la erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di chirurgia ambulatoriale transitata dal regime di ricovero per l'anno 2016.

#### **ART 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

La Casa di Cura si impegna ad erogare prestazioni di :

**A. Prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e diurna** ai residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 ed agli assistiti residenti

in altre Regioni Italiane nelle branche di:

1. Ortopedia,
2. Medicina,
3. Ginecologia
4. Chirurgia

**B. Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza,** ai residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 ed agli assistiti residenti in altre Regioni Italiane .

#### **ART. 2 - - REQUISITI STRUTTURALI**

La Casa di Cura Porta Sole è accreditata con Determina Dirigenziale Regione Umbria n. 10400 del 23.12.2013 per erogare assistenza ospedaliera nelle specialità riportate in elenco nella medesima determina dirigenziale.

La Casa di Cura è dotata di n. 71 posti letto e ne mette a disposizione in sede di accreditamento per il S.S.N. n. 65 di cui n. 6 posti per attività di day surgery nell'ambito delle branche accreditate elencate nell'art. 1.

La Casa di Cura ha l'obbligo di garantire il mantenimento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DPR 14 gennaio 1997 e di garantire il percorso di accreditamento istituzionale secondo i modi ed i tempi definiti dalla Regione negli specifici atti e rispondendo agli specifici requisiti ulteriori.

La Casa di Cura si impegna a trasmettere all'Azienda USL Umbria n.1 i Riesami della Direzione e le Verifiche Ispettive Interne, quali evidenze che il Sistema di Gestione della Qualità è efficacemente attuato e mantiene nel tempo le sue caratteristiche di adeguatezza ed efficacia (punto 5.6 e punto 8.2.2 della Check



list generale per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Umbria adottata con DGR n. 1991 del 15/12/2004).

I posti letto sopra indicati sono distribuiti secondo la planimetria , con evidenziati i posti letto a cui si riferisce l'accreditamento, in relazione alle camere di degenza, con indicazione dei servizi clinici di cui è dotata la Casa di Cura. . L'Azienda si impegna a comunicare i servizi clinici per i quali ricorre a strutture esterne con indicazione delle stesse .

Qualora l'assistito intenda avvalersi di attività mediche di carattere libero professionale, il rapporto assistenziale intercorrerà esclusivamente tra assistito e presidio privato esulando dalla competenza dell'Azienda USL Umbria n.1.

### **ART.3 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

#### **A. Prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e diurna**

L'accesso alle prestazioni di ricovero è subordinato alla presentazione, da parte del paziente, della prescrizione redatta dal Medico di Medicina Generale, datata, firmata e con l'indicazione della patologia e della motivazione del ricovero.

Il paziente deve essere in possesso di documento di identità. La Casa di Cura dovrà verificarne la validità ed allegarne copia in cartella.

#### **B. Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza**

L'accesso alle prestazioni specialistiche è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale, sul ricettario unico del S.S.N. Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla alla Delibera del Direttore Generale n. 796 del 23-09-2014 "*Adozione del Piano Attuativo Aziendale per il contenimento delle Liste di Attesa, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale*". " e n. 744 del 26 -06-2016 "*Piano Aziendale per il contenimento delle liste di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali*"



La Casa di Cura contraente si impegna, su richiesta dell'Azienda USL Umbria n. 1, ad effettuare le procedure di prenotazione delle prestazioni tramite CUP Regionale sulla base di una programmazione delle singole prestazioni concordata con l'Azienda stessa, nonché ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente. In particolare la Casa di Cura contraente definisce con l'Ufficio Coordinamento CUP del Distretto del Perugino l'offerta di prestazioni da inserire nel sistema. Gli eventuali accessi diretti, non inseriti nel sistema CUP, non dovranno eccedere normalmente il 10% delle prestazioni fatturate.

La Casa di Cura contraente si impegna inoltre a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate. La Casa di Cura provvederà a verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando al Distretto di competenza eventuali anomalie. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva in sede di liquidazione di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

#### **ART. 4 - TIPOLOGIA E VOLUME DELLE PRESTAZIONI**

##### **A. Prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e Diurna**

La Casa di Cura deve operare per adeguarsi agli obiettivi posti dalla programmazione regionale ed aziendale per conseguire, cioè, una riduzione dei ricoveri giudicati potenzialmente inappropriati, mentre dovrà essere assicurata un'attività specialistica di tipo chirurgico in linea con le necessità assistenziali della Azienda USL Umbria n.1. Ciò premesso si precisano i seguenti criteri nella



erogazione delle attività:

- i ricoveri con DRG ricompreso tra i 107 DRG potenzialmente inappropriati riportati nell'allegato 2 della DGR. n. 1132 del 3 ottobre 2016, dovranno essere ridotti per assicurare il rispetto delle percentuali di ammissibilità stabilite dalla Regione Umbria. Si fa riserva di variare l'elenco dei DRG inappropriati ed i presenti criteri in materia di riduzione dei ricoveri alla luce di eventuali modifiche che dovessero intervenire a livello nazionale e/o regionale. Nel caso di superamento delle percentuali ammissibili calcolate secondo le indicazioni della DGR. n. 1132 /2016, si potranno effettuare controlli a campione;
- ai sensi di quanto previsto dalla DGR 525 del 16.05.12, i casi con trattamenti di discolisi con ozono, erogabili a carico del SSR, sono quelli individuati con il codice di procedura '80.59' (*Altra distruzione di disco intervertebrale*) che comprende anche la discolisi con tecnica laser o radiofrequenza. Per tale codifica è prevista una tariffa di 500,00 € ad episodio, indipendentemente dal regime ordinario o DH.

Le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e diurna dovranno essere erogate distribuendo l'offerta in modo tale da coprire l'intero arco temporale dell'anno.

#### **B. Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza**

In linea con la programmazione nazionale, la Regione Umbria ha incentivato il passaggio dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale di alcuni interventi chirurgici, inserendoli nel nomenclatore tariffario regionale (D.G.R. n. 1698 del 29/12/2011).

Con D.G.R. n. 1132 del 3.10.2016 è stato stabilito che solo una percentuale di tali prestazioni deve essere erogata in regime di degenza (ordinaria o diurna) a causa



della particolarità della patologia, della tipologia dell'approccio chirurgico o a causa delle caratteristiche socio sanitarie del paziente. La Casa di Cura dovrà rispettare le percentuali di ammissibilità in degenza (sia ordinaria che diurna) individuate al punto 4.2.2. della DGR n. 1132 del 3.10.2016 Si fa riserva di variare le percentuali di ammissibilità a seguito di nuove disposizioni regionali al riguardo.

Le prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza dovranno essere erogate distribuendo l'offerta in modo tale da coprire l'intero arco temporale dell'anno.

**ART. 5 – COMPENSI MASSIMI EROGABILI PER L'ANNO 2016 PER PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO E DIURNO E PRESTAZIONI DI CHIRURGIA AMBULATORIALE TRANSITATE DAL REGIME DI DEGENZA -**

La Regione Umbria con DGR. n. 1132 del 3 ottobre 2016, avente ad oggetto “Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le Strutture Private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2016” ha stabilito i tetti per gli accordi di mobilità intraregionale anno 2016, ridefiniti in applicazione dell'art. 15 comma 14 della Legge n. 135/2012.

Conseguentemente, per la Casa di Cura contraente, i volumi finanziari massimi per l'anno 2016 sono i seguenti:

- **Attività di ricovero e di chirurgia specialistica ambulatoriale transitata dal regime di degenza per residenti Azienda USL Umbria n. 1:**

**€ 3.890.174,00**



A handwritten signature in black ink.

➤ **Attività di ricovero e di chirurgia specialistica ambulatoriale transitata dal regime di degenza per residenti in altre Regioni Italiane:**

**€ 5.244.975,00**

I volumi previsti per attività in regime extraregionale , sono validi, fermo restando i tetti derivanti dagli accordi sottoscritti dalla Regione Umbria con le altre Regioni Italiane, salvo diverse disposizioni regionali, salvo diverse disposizioni regionali che verranno recepite ed inserite nel presente rapporto contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Al fine di dare risposta ai reali bisogni assistenziali della propria popolazione residente, di ridurre la fuga verso strutture extra-regionali, e di ridurre i tempi massimi d'attesa per l'accesso alle prestazioni, nell'ambito degli obiettivi posti dalla programmazione regionale e aziendale, in linea con le necessità assistenziali, come ribadito dalla DGR n.1132 del 3 ottobre 2016, la Casa di Cura si impegna ad assicurare, per i residenti della USL Umbria n.1, in modo prevalente le attività di tipo chirurgico di ortopedia.

In particolare, l'incremento del volume finanziario stabilito con la DGR n. 1132 del 3 ottobre 2016 alla Casa di Cura per l'anno 2016 e pari ad € 105.071 viene riconosciuto oltre il tetto di spesa anno 2015 per corrispondenti n. 12 prestazioni di ortopedia e traumatologia di cui al DRG 544 " sostituzione di articolazioni maggiori o riempimento degli arti inferiori".

L'Azienda USL Umbria n. 1 ha ridistribuito, per le diverse discipline, i volumi finanziari stabiliti per i residenti come segue:





Discipline	Budget 2016		
	Tipo	Incidenza % su volume massimo	Volume negoziato
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	C	60	2.312.944
CHIRURGIA GENERALE	C	40	1.541.964
MEDICINA	M		
GINECOLOGIA	C		
<b>Totale</b>		<b>100</b>	<b>3.785.103</b>
<b>DRG 544</b>	<b>C</b>		105.071
<b>Totale</b>		<b>100</b>	<b>3.890.174</b>

All'interno del volume finanziario massimo, rappresentato dalla somma dell'attività intraregionale ed extraregionale, i tetti di spesa intraregione ed extraregione possono essere utilizzati in forma flessibile.

Inoltre, l'Azienda USL Umbria n. 1 si impegna a riconoscere l'importo di € **3.785.103** nella sua totalità se l'attività addebitata raggiunge tale somma, indipendentemente dalla ripartizione tra attività in regime di ricovero e di chirurgia specialistica ambulatoriale transitata dal regime di degenza.

Non si accettano DRG medici fatta eccezione per i casi chirurgici programmati per i quali non è stato effettuato l'intervento per problemi clinici insorti il giorno dell'intervento e/o per i casi di infezioni ortopediche suscettibili di accertamenti e trattamento medico da effettuare esclusivamente in regime di ricovero. Per tale casistica dovrà essere fornita specifica relazione sanitaria.

Oltre i tetti massimi per attività di ricovero, con DGR n. 1132 del 3 ottobre 2016 è stato stabilito che le tariffe verranno abbattute dell'85% fino ad un incremento massimo del 10% di attività; superata questa seconda soglia non verrà pagato alcun corrispettivo.

In applicazione della DGR n. 1132 del 3 ottobre 2016, punto 4.9.2, al fine di



rafforzare il contenimento delle liste di attesa, relativamente all'acquisto di prestazioni da privato, fermo restando i limiti previsti dalla normativa vigente ai quali si fa espresso rinvio, per l'anno 2016 viene riconosciuto alla Casa di cura una integrazione del Budget pari ad €. **40.000,00** per prestazioni di **litotrissia** a favore dei residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1

#### **ART.6 - TARIFFE**

##### **A. Tariffe per prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e diurna.**

I ricoveri dei residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 e dei residenti in altre Regioni Italiane verranno compensati a prestazione sulla base del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente .

##### **B. Tariffe prestazioni Chirurgia ambulatoriale transitata dal regime di degenza**

Le prestazioni erogate in regime specialistica ambulatoriale per i residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1, e per residenti fuori regione, verranno compensate, , al netto del ticket, sulla base del nomenclatore tariffario vigente e su cui verranno apportati gli abbattimenti previsti dalla Legge finanziaria n. 296/2006 .

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DI PRESTAZIONE DELLA CASA DI CURA - OMNICOMPENSIVITA' DELLA TARIFFA**

A fronte del riconoscimento delle tariffe nei termini sopra specificati, la Casa di Cura è tenuta ad erogare tutte le prestazioni necessarie per la diagnosi, cura ed il mantenimento del ricoverato, in tutte le sue accezioni, ivi compresi gli accertamenti diagnostici ed eventuali prestazioni di alta tecnologia che si rendessero necessarie per il trattamento del paziente. Ne consegue che gli esami pre-operatori



ed i controlli post-intervento (normalmente effettuati entro 30 giorni dalla data di dimissione e comunque su indicazione del medico) devono essere effettuati presso l'istituzione privata da qua, attenendosi alle indicazioni fornite dalla Regione Umbria con nota prot. 142657 del 18.09.09. Ove detti esami venissero effettuati presso strutture del S.S.N., gli stessi saranno comunque a carico della Casa di Cura richiedente. In ogni caso, qualora la Casa di Cura non eroghi direttamente determinate prestazioni, ma in Service presso Presidi esterni, pubblici o privati, in ambito regionale o extraregionale è tenuta a dichiarare il soggetto erogatore della prestazione e, comunque, ad assumerne la responsabilità, a tutti gli effetti sia sanitari che giuridici ed economici. Dette prestazioni verranno erogate alle condizioni, secondo i requisiti e con il personale in organico così come indicato negli articoli seguenti. In particolare, per quei servizi clinici per i quali è previsto il ricorso a fornitori esterni, l'onere degli esami pre-operatori è comunque a carico della struttura erogatrice della prestazione in regime di degenza. Qualora la Casa di Cura in oggetto dovesse erogare prestazioni specialistiche finalizzate ad un successivo intervento che poi non viene più effettuato, la Casa di Cura chiederà il relativo pagamento alla USL di residenza dell'assistito, o nel caso di assistiti di altre Regioni attraverso il meccanismo della compensazione sanitaria interregionale applicando alle prestazioni il tariffario regionale vigente. Non può comunque essere richiesta o corrisposta somma alcuna a fronte delle prestazioni erogate ai pazienti ricoverati nei posti letto accreditati. E' fatta eccezione a quanto sopra relativamente alle eventuali tariffe aggiuntive riferite a particolari condizioni di comfort ambientale.



#### ART. 8 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE

A handwritten signature in cursive script.

Per l'anno 2016, il Global Budget sopra indicato è suscettibile di variazione in funzione di eventuali richieste della Azienda USL Umbria n. 1 di incremento di specifiche attività per la cui effettuazione i presidi dell'Azienda USL Umbria n.1 risultino carenti o che comunque facciano registrare sia tempi di attesa superiori ad accertate esigenze assistenziali, sia significativi tassi di fuga extraregionali o di aggiornamenti regionali in ordine ai volumi finanziari massimi erogabili.

**A. Prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria o diurna**

I pagamenti delle prestazioni di ricovero ospedaliero riconoscibili saranno effettuati entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg. successivi, attesa la complessità dei controlli sanitari ed amministrativi da effettuare, a dimissione avvenuta.

La Casa di Cura si impegna a rendicontare a parte le prestazioni oggetto dell'incremento del budget ( € 105.071), sia per quanto riguarda l'invio dei file di attiva che per quello che riguarda la fatturazione.

Al fine di agevolare le attività di controllo, la Casa di Cura si impegna a rispettare quanto stabilito al riguardo delle modalità di addebito nel protocollo allegato (allegato n. 1) parte integrante della presente convenzione.

L'Azienda USL Umbria n. 1 curerà la trasmissione alla Regione Umbria dei dati dei residenti fuori regione, secondo le modalità previste nel "*Disciplinare Tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria interregionale*". Le parti concordano che eventuali contestazioni avanzate dalle altre Regioni sull'attività addebitata che comportino variazioni rispetto agli importi già liquidati alla Casa di Cura saranno recuperati dall'Azienda USL Umbria n. 1.



La Casa di Cura si impegna ad inviare alla Regione i dati dei residenti in Umbria e tutta l'attività non accreditata, secondo le modalità previste nel "Disciplinare Tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria interregionale".

#### **B. Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza**

I pagamenti delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate in regime di degenza riconoscibili, al netto del ticket, saranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

L'Azienda USL Umbria n. 1, ai fini dell'economia degli adempimenti propri e delle Case di Cura e della rispondenza al tracciato regionale dei file contenenti i dati analitici di attività, fornisce gratuitamente alla Casa di Cura il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale. La Casa di Cura si impegna a registrare l'attività nel sistema informatizzato sopraccitato in modo che, preliminarmente, possa essere verificata la rispondenza del proprio elaborato mensile rispetto alle prescrizioni vigenti. La Casa di Cura si farà direttamente carico della eventuale installazione e manutenzione del programma.

La Casa di Cura si impegna altresì ad effettuare, regolarmente ed alle scadenze indicate, la trasmissione dei dati sia alla Azienda USL Umbria n.1 per assicurare i flussi di compensazione della Mobilità Sanitaria, sia al Ministero Economia e Finanze relativamente al monitoraggio della spesa sanitaria (Art.50 D.L. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003). La mancata o inesatta trasmissione di tutto



quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art 20.

La Casa di Cura invierà le note contabili mensili, entro il 10 del mese successivo alla competenza, accompagnate dalle rispettive impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione. Nel caso di non rispetto delle scadenze fissate nell'invio delle note contabili, la liquidazione slitterà al mese successivo al termine sopra indicato. Le note contabili dovranno riportare il dettaglio delle attività erogate (N. impegnativa, esenzione ticket, codice prestazione, data prestazione, importo addebitato, importo ticket, importo ticket aggiuntivo, residenza) e dovranno essere accompagnate da un prospetto riepilogativo riportante il numero complessivo di prestazioni erogate e l'importo complessivo addebitato (al netto del ticket) suddivisi per Residenti dell'Azienda USL Umbria n.1 e Residenti Fuori Regione.



Inoltre il contraente si impegna a trasmettere mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato, la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel "*Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria*".

La somma dei totali risultanti dalla elaborazione del sistema informatico e riportati dallo stesso negli appositi modelli HR1 E HR2, dovrà essere corrispondente alla somma degli importi riconosciuti validi ai fini della liquidazione da parte dell'Azienda USL Umbria n. 1.

**ART. 9 - REQUISITI DI QUALITA' - SISTEMI DI RILEVAZIONE  
QUANTITA' E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI**


La Casa di Cura si impegna ad adeguare nel tempo un sistema di qualità coerente con i provvedimenti che verranno emanati a livello nazionale e regionale, anche adottando i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o dall'Azienda USL n.1, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le Direttive stabilite dall'Azienda stessa.

La Casa di Cura si impegna, altresì, a predisporre ed attivare uno specifico programma di lotta alle infezioni ospedaliere, prevedendo almeno due rilevazioni annuali, le cui risultanze dovranno essere rese note all'Azienda USL Umbria n. 1.

Al fine di regolarizzare la produzione attraverso misure che incentivino una maggiore appropriatezza delle prestazioni sanitarie ed orientino la spesa sanitaria a vantaggio delle prestazioni con migliore rapporto costo/beneficio, la Casa di Cura si impegna a mettere in atto misure che incrementino i livelli di appropriatezza in linea con quanto previsto dalla DGR n. 1132 del 3 ottobre 2016.

In tale ottica sono previsti abbattimenti delle tariffe per le seguenti causali:

- 1. ricoveri ripetuti in degenza ordinaria per DRG diversi** con finestra temporale 0-1 giorno: i due ricoveri vengono considerati come unico ricovero e la tariffa applicata è la maggiore delle due;
- 2. ricoveri ripetuti in degenza ordinaria per lo stesso DRG** con finestra temporale 0-3 giorni: i due ricoveri vengono considerati come un unico ricovero e la tariffa applicata è la maggiore delle due;
- 3. DRG chirurgico preceduto da DRG medico** con finestra temporale = 15 giorni e degenza inferiore a 4 giorni o DH inferiore a 4 accessi: i due ricoveri vengono considerati come un unico ricovero e la tariffa applicata è quella del



DRG chirurgico.


L'abbattimento conseguente alle penalizzazioni di cui ai punti precedenti per motivi di ordine tecnico, verrà effettuato dall'Azienda USL Umbria n. 1, previa comunicazione alla Casa di Cura, dopo la definizione dell'addebito complessivo di anno e con le modalità operative (criteri di individuazione e di penalizzazione) stabilite dalla Regione Umbria.

Per quanto riguarda il trasferimento di prestazioni dal regime di ricovero a quello ambulatoriale, in caso di superamento delle soglie di ammissibilità in degenza fissate dalla DGR n. 1132 del 3 ottobre 2016, saranno applicate le disposizioni regionali. In particolare, l'individuazione dei ricoveri su cui effettuare l'abbattimento conseguente della tariffa sarà richiesto alla Regione Umbria dopo la definizione dell'addebito annuale dovendo essere effettuato sull'attività complessiva della Casa di Cura.

#### **ART.10 - SISTEMA DEI CONTROLLI**

La Casa di Cura si impegna ad adeguare il proprio Sistema di Controllo Interno, di cui è responsabile il Direttore Sanitario, alle "Linee Guida per il Controllo dei Ricoveri Ospedalieri" di cui alla DGR n. 1132 del 3 ottobre 2016 e/o ad eventuali loro aggiornamenti con particolare riguardo ai requisiti di accettabilità della cartella clinica e di concordanza con la SDO.

La Casa di Cura si impegna, altresì, a garantire l'eventuale accesso alle strutture ed alle informazioni per le funzioni di controllo esterno esercitate dalla Regione e dall'Azienda USL Umbria 1. Laddove ritenuto necessario, consentirà l'accesso del personale addetto al controllo esterno ai registri delle attività di controllo interno ed alle altre eventuali documentazioni necessarie all'attività di valutazione da eseguire





in presenza del Direttore Sanitario della Casa di Cura o di un suo delegato. La Casa di Cura si impegna a trasmettere all'Azienda USL Umbria 1 i verbali redatti dal comitato per i controlli esterni.

Eventuali casi anomali verranno esaminati congiuntamente dalle parti tra l'Azienda USL Umbria n. 1 e la Casa di Cura sulla base della documentazione clinica disponibile. Qualora le anomalie, in tale sede, vengano confermate, i compensi relativi verranno contestati alla Casa di Cura e si procederà ad una rideterminazione delle competenze in sede di conguaglio. Le tariffe convenute nel presente atto sono comprensive di ogni competenza relativa alla compilazione di schede, alla fornitura di dati statistici, di notizie, di eventuali copie di cartelle cliniche nonché delle comunicazioni di cui ai precedenti punti.

La Casa di Cura riconosce all'Azienda il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Casa di Cura, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro

#### **ART. 11 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

La Casa di Cura si impegna ad erogare le prestazioni di degenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale per l'intero periodo di validità del contratto. Le richieste di interruzione dell'attività, devono essere preventivamente autorizzate dall'Azienda USL Umbria n. 1.

#### **ART. 12 - CARTA DEI SERVIZI**



La Casa di Cura è obbligata ad adottare ed attuare una propria Carta dei Servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 10.5.95. Di detta carta dei servizi è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia alla presente Azienda USL contraente.

#### **ART. 13 - TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE**

La Casa di Cura si impegna a pubblicizzare, dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla Carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N.

A tale fine la Casa di Cura deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dalla Legge n. 675/96. Dovranno essere rese pubbliche attraverso affissione nei locali della Casa di Cura e comunque portate a conoscenza preventivamente degli assistiti le tariffe aggiuntive relative a particolari condizioni di comfort ambientale che venissero, eventualmente, richieste agli assistiti. Le modalità di erogazione di tali servizi, le relative tariffe ed ogni loro aggiornamento dovranno essere notificate all'Azienda USL Umbria n. 1. La Casa di Cura si obbliga altresì ad acquisire il consenso degli utenti relativamente ai dati che dovranno essere comunicati all'Azienda, ai sensi della predetta Legge 675/96.

#### **ART. 14 – PERSONALE**



*[Handwritten signature]*

Al personale operante nella Casa di Cura si applica il disposto di cui all' art. 8 punto 9 del D.Lg.vo n.502/92 come modificato dal D.Lg.vo n. 517/93 e dal D.Lg.vo n. 229/99. Il personale medico e non medico che opera nella Casa di Cura per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto, è riportato nell'elenco dell'organico del personale. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanale svolto.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo alla Casa di Cura di comunicare all'Azienda USL Umbria n.1, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio, anche se temporanea, nonché di comunicare annualmente entro il 30 giugno l'elenco aggiornato del medesimo.

Per ciò che concerne la medicina specialistica ambulatoriale, nell'elenco relativo al personale, viene specificato a fianco di ciascuna specialità, il nominativo del medico specialista responsabile dell'erogazione delle prestazioni.



#### **ART . 15 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI**

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende USL, degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o

accreditate. La Casa di Cura, ai sensi dell'art.1 comma 19 L. 23.12.96 n. 662, dovrà documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Per tutto il personale medico e non medico devono essere allegati singole dichiarazioni dalle quali risulti che non sussistono alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Della verifica viene data comunicazione all'Azienda entro il 31 gennaio e il 31 Luglio di ciascun anno. In ogni caso, nella struttura sede dell'Istituto o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1.

La Casa di Cura dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda si riserva di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto dalla Casa di Cura, ed in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda USL Umbria n. 1.

**ART. 16 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Casa di Cura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti a favore della Casa di Cura per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dalla Casa di Cura



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M. M."

### **ART. 17- ASSICURAZIONE**

La Casa di Cura si impegna a sollevare l'Azienda USL Umbria n. 1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime ospedaliero che di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente Accordo contrattuale.


A tal fine dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e per i dipendenti .

### **ART. 18 - INADEMPIENZE E PENALITA'**

Il mancato rispetto delle condizioni contrattuali può essere motivo di revoca del contratto relativo al settore di attività interessato (ospedaliera o specialistica) (mancata omnicomprensività della tariffa, non rispetto delle norme sulle incompatibilità, mancata corrispondenza fra il personale comunicato e quello effettivamente operante) o di penalizzazioni sulle tariffe applicate (per inadempimenti di minore rilevanza) ed in particolare:

Per la mancata attuazione di quanto previsto all'art. 10 "Sistema dei controlli" verrà applicata una penale del 5%. In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e dell'accREDITAMENTO definitivo.


### **B) Prestazioni di Chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza**



*Mmm*

Per infrazioni alla normativa in materia di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, l'Azienda USL Umbria n. 1 potrà:

1. applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile);
2. ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità del contratto in misura insindacabile;
3. procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità;
4. ove la trasmissione dei dati con il sistema informatico di cui all'art. 9 pregiudichi, a seguito di errori o ritardi l'addebito della mobilità interregionale alle Regioni competenti l'importo non recuperato dovrà essere addebitato alla Casa di Cura interessata.



Nel caso di eventuali inadempienze al presente contratto, l'Azienda USL Umbria n.

1 è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

1. soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
2. ove le infrazioni siano accertate, applicare le sanzioni riportate nel presente articolo;

3. in caso di inadempienze di particolare rilevanza, procedere come specificato in premessa al presente articolo, alla revoca del contratto relativo al settore di attività interessato.

#### **ART. 19 – CODICE ETICO**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell’Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all’indirizzo:

<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (allegato n. 2), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie.

#### **ART. 20 - DURATA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE**

La durata del presente accordo contrattuale è dal 1.01.2016 al 31.12.2016, fatto salvo l’obbligo di conformarsi ad eventuali previsioni normative, anche di carattere tariffario, nazionali e regionali che dovessero intervenire nel periodo suddetto.



#### **ART. 21 - REGISTRAZIONE E SPESE**

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d’ uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale spesa sono poste a carico del presidio sottoscrittore.

#### **ART.22 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

**ART. 23 - NORMA FINALE**

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Casa di Cura



Per l' Azienda USL Umbria n. 1.

Il legale rappresentante

Il Direttore Generale

(Dr.ssa Maria Rita Mantovani)

(Dr. Andrea Casciari)



La Casa di Cura contraente dichiara di accettare espressamente gli artt. 3,4,5,6,7,10,16,18,19,21,22 del presente contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Perugia li

Per la casa di Cura

Il legale rappresentante

Dr.ssa Maria Rita Mantovani





**Oggetto:** Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Casa di Cura Porta Sole per l'erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale.

**PATTO DI INTEGRITA'**  
TRA  
**P'AZIENDA USL UMBRIA 1**  
E

**LA CASA DI CURA PORTA SOLE**

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Casa di Cura Porta Sole, struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 10400 del 23.12.2013 per prestazioni in regime di ricovero, day hospital e per prestazioni in regime ambulatoriale per specifiche discipline.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e la Casa di Cura Porta Sole di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione



*Handwritten signature*

dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Casa di Cura Porta Sole si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Casa di Cura Porta Sole si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Casa di Cura Clinica Porta Sole prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;



- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la Casa di Cura Porta Sole di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La Casa di Cura Porta Sole si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Casa di Cura Porta Sole viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, Li

Per la Casa di Cura

Il legale rappresentante  
(Dr.ssa Maria Rita Mantovani)



Per l' Azienda USL Umbria n. 1.

Il Direttore Generale  
(Dr. Andrea Casciari)

---



